



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N. 57

Riunione del 31 Marzo 2010

55.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- NICOLA QUADRI n.q. Pres. ASD ALBIGNASEGO VOLLEY
- ASD ALBIGNASEGO VOLLEY n.p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Claudio Zander - Componente - Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati per aver proceduto alla registrazione *on line* del prestito dell'atleta Luisa Salmaso dalla Polisportiva Arcella alla A.S.D. Albignasego Volley senza che tale atleta avesse mai sottoscritto il relativo modulo.

Alla riunione del 31.03.2010 nessuno si presentava per gli incolpati, mentre per la Procura Federale, il Sostituto Procuratore Avv. Gaetano Marchei, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., insisteva per l'affermazione della responsabilità disciplinare dei deferiti chiedendo per il Nicola Quadri l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due e per la A.S.D. Albignasego Volley la multa di Euro 300,00.

La Commissione Giudicante, letti gli atti ed esaminati i documenti, ritiene provata la responsabilità disciplinare degli odierni incolpati.

Il procedimento scaturisce dalla revoca del prestito dell'atleta Luisa Salmaso dalla Polisportiva Arcella alla A.S.D. Albignasego Volley effettuata in data 19.11.2009 dall'Ufficio Tesseramento che trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.



Dall'esame della documentazione emerge che il Presidente dell'odierna incolpata, Nicola Quadri, aveva proceduto, in data 5.10.2009, ad inoltrare *on line* il trasferimento in prestito al suo sodalizio dell'atleta Luisa Salmaso.

Quest'ultima, invece, in data 11.11.2009 faceva pervenire alla Federazione una nota con la quale dichiarava di non aver mai sottoscritto un simile accordo con la A.S.D. Albignasego Volley chiedendo pertanto la revoca di tale trasferimento.

Revoca, peraltro, già richiesta dai sodalizi Polisportiva Arcella e A.S.D. Albignasego Volley che, in data 9.11.2009, avevano chiesto congiuntamente l'annullamento del prestito asseritamente avvenuto per mero errore.

La sequela dei fatti sopra descritti non lascia dubbio alcuno in ordine alla responsabilità disciplinare degli incolpati.

Invero, il Presidente della Società cessionaria ha proceduto al trasferimento *on line* della Salmaso al proprio sodalizio in mancanza del modulo debitamente sottoscritto dalla medesima atleta.

Tale comportamento viola il dovere di lealtà e probità sportiva per aver agito il Presidente Nicola Quadri in violazione delle norme che disciplinano il tesseramento degli atleti, così come enucleate nella Guida pratica del campionato. Norme che impongono appunto al Presidente del sodalizio che procede al tesseramento *on line* di verificare previamente l'autenticità e la completezza delle sottoscrizioni apposte sul modulo di trasferimento.

L'autodenuncia del Presidente rileva ai soli fini della comminazione di una sanzione più graduata, soprattutto allorquando, come nel caso di specie, la stessa sia avvenuta a poca distanza di tempo dall'inoltro *on line* del trasferimento e comunque prima dell'esposto dell'atleta.

Alla responsabilità del tesserato segue ex artt. 55 n.3 lett. a) Reg. Giur. e 2 R.A.T., quella della Società in persona del Presidente *pro tempore*.



P.Q.M.

la Commissione Giudicante Nazionale

- dispone applicarsi nei confronti di NICOLA QUADRI, n.q. Pres. A.S.D. Albignasego Volley, la sanzione disciplinare della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi due;
- dispone applicarsi nei confronti della ASD Albignasego Volley n.p. Presidente p.t. la sanzione disciplinare di Euro 200,00 di multa.

F.to Il Presidente

Avv. Costanza Acciai

Roma, 9 aprile 2010